



STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GEAS CENTRO VELA COLICO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GEAS CENTRO VELA COLICO".

Articolo 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è a Sesto San Giovanni (MI), in Viale Marelli, n. 79.

L'Associazione può costituire sedi secondarie ed avvalersi di sedi operative sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 - Scopo

4.1 L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

4.2 Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della vela intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma agonistica, amatoriale e ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela.

A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione della vela.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva della vela, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli;
- b) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici ed allenatori nella pratica velica;
- c) svolgere iniziative culturali, ludiche e ricreative finalizzate a coniugare la pratica della vela con attività legate al benessere psico-fisico, allo studio dell'ambiente, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati e che includa la vela come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;
- d) organizzare gite, viaggi e soggiorni;
- e) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
- f) stabilire accordi con emittenti radiotelevisive;
- g) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
- h) ricercare ed ottenere sponsorizzazioni;
- i) contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti e mutui, anche mediante convenzioni, offrendo idonee garanzie;
- j) accedere al credito sportivo al fine della realizzazione di impianti sportivi;
- k) favorire, promuovere e realizzare per conto proprio o di terzi, la costruzione di impianti sportivi ed effettuare la gestione;
- l) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

4.3 Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.



4.4 L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dei predetti Comitati e Federazioni ed Enti dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

4.5 L'Associazione aderisce volontariamente al gruppo di Associazioni facenti capo alla Polisportiva G.E.A.S. alla quale è riservato il coordinamento organizzativo e della quale partecipa in qualità di Associato Ordinario. L'Associazione accetta incondizionatamente tale coordinamento onde contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dalla Polisportiva medesima. A tal fine assicura la propria presenza in seno all'Assemblea degli Associati della Polisportiva mediante un proprio delegato, con specifico mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione per agire in nome e per conto dell'Associazione medesima, per testimoniare la propria fittiva partecipazione alla vita della Polisportiva.

4.6 L'Associazione accetta che il proprio Statuto e sue successive modifiche siano preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo della Polisportiva G.E.A.S. per consentire la verifica del contenuto e delle finalità in conformità ai fini e alla struttura organizzativa della Polisportiva stessa.

4.7 L'Associazione accetta di far precedere nella propria denominazione sociale la denominazione "G.E.A.S." per concessione della Polisportiva G.E.A.S., impegnandosi ad eliminare tale indicazione solo a seguito della cessazione del rapporto di appartenenza al gruppo di Associazioni aderenti alla predetta Polisportiva.

4.8 L'Associazione potrà accettare attività di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, società sportive nazionali ed estere per lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative comuni, anche mediante specifici accordi di reciproca partecipazione alle attività sociali.

Articolo 5 - Associati

5.1 L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che condividono gli scopi e si impegnano ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione stessa.

5.2 Agli Associati spettano i diritti e i doveri indicati nel presente Statuto.

5.3 Più specificamente si distingue tra:

a) ASSOCIATI FONDATORI - Sono considerati tali i soggetti firmatari dell'Atto Costitutivo. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Fondatori e versano la quota associativa annuale. Possono essere esentati dal versamento della quota associativa su delibera del Consiglio Direttivo. Hanno tutti i diritti ed i doveri degli Associati Ordinari ed hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

b) ASSOCIATI ORDINARI - Sono considerati tali i soggetti che volontariamente decidono di aderire all'Associazione e che versano la quota associativa annuale. Possono essere esentati dal versamento della quota associativa su delibera del Consiglio Direttivo. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Ordinari, partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

c) ASSOCIATI ATLETI - Sono considerati tali tutti gli atleti che verranno tesserati dall'Associazione presso la competente Federazione e che versano la quota associativa annuale. Possono essere esentati dal versamento della quota associativa su delibera del Consiglio Direttivo. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Atleti, partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

d) ASSOCIATI ONORARI - Sono considerati tali i soggetti che si sono contraddistinti per propri meriti nel mondo dello sport o del sociale. Sono esentati dal versamento della quota associativa. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Onorari previa specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo e loro formale accettazione. Partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

e) ASSOCIATI SOSTENITORI - Sono considerati tali i soggetti persone fisiche che versano la quota associativa annua, anche senza partecipare all'attività sportiva dell'Associazione. Verranno

iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Sostenitori. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

Articolo 6 - Requisiti per l'ammissione

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associato Ordinario e Atleta è necessario:

- a) fare domanda al Consiglio Direttivo;
- b) versare, ove previsto, l'importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Associato. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di associazione non pregiudica il diritto del richiedente da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea degli Associati che delibera, con le ordinarie maggioranze, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo in maniera inappellabile.

6.2 Nel caso di minorenne, la domanda di adesione deve essere presentata da chi ne esercita la patria potestà.

6.3 L'adesione ha durata annuale, con decorrenza dal 1 gennaio precedente al momento in cui è avvenuta l'ammissione.

6.4 Le quote di partecipazione non sono rivalutabili né trasmissibili, salvo *mortis causa*.

6.5 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 - Diritti degli Associati

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali e ad utilizzare le attrezzature e le strutture dell'Associazione e della Polisportiva G.E.A.S., secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti. Gli Associati hanno il dovere di difendere nelle manifestazioni sportive e in ambito civile il buon nome dell'Associazione e della Polisportiva G.E.A.S. e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per mancato rinnovo dell'adesione;
- b) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data nella quale il pagamento doveva essere effettuato, qualora l'Associato non abbia ottemperato all'invito di pagamento rivoltogli per iscritto dallo stesso Consiglio Direttivo. Gli Associati dimissionari per morosità e riammessi sono tenuti a versare tutte le quote annuali arretrate;
- c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che:

- commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione;

- con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione stessa o arrechi danno materiale o morale all'Associazione stessa o fomenti, in seno ad essa, dissidi o disordini;

- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;

- si rifiuti, dopo specifico invito, di dare il proprio apporto all'attività associativa;

- non osservi senza giustificato motivo gli impegni assunti a qualsiasi titolo nei confronti dell'Associazione.

8.2 L'associato radiato non può più essere riproposto.

8.3 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea degli Associati che potrà accogliere o respingerle in maniera inappellabile.

8.4 E' ammesso il recesso dell'Associato in regola con il pagamento della quota associativa in caso di giustificato motivo.

Articolo 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea degli Associati;

